

COPIA

UNIONE DEI COMUNI - COMUNITA' COLLINARE
"COLLINE ALFIERI"
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMITATO DELL'UNIONE N. 52

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO
SCUOLABUS - DISPOSIZIONI.

L'anno DUEMILASEI addì VENTIDUE del mese di AGOSTO alle ore 21.00 nella sala delle adunanze del Comune di San Damiano d'Asti, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge è stato per oggi convocato il Comitato Amministrativo dell'Unione di Comuni denominata "COLLINE ALFIERI".

All'appello risultano:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. VALLE Valter | SINDACO DI SAN DAMIANO -PRESIDENTE |
| 2. ROBINO Elso | VICE SINDACO DI TIGLIOLE |
| 3. BODDA Mario | SINDACO DI CISTERNA |
| 4. GAMBA Andrea | VICE SINDACO DI SAN MARTINO ALFIERI |
| 5. MONTRUCCHIO Piero | VICE SINDACO DI CELLE ENOMONDO |
| 6. BOSIA Francesco | SINDACO DI ANTIGNANO |
| 7. NOVARA Laura | SINDACO DI REVIGLIASCO |

Con l'intervento e l'opera della Dott. Giorgio MUSSO, Segretario dell'Unione, riconosciuto legale il numero degli intervenuti alla riunione, il Dott. Valter VALLE, in qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Vista la bozza di regolamento per l'utilizzo del servizio "scuolabus" nel territorio Alfieri, allegato;

Ritenuto necessario regolamentare la fruizione del servizio di trasporto scolastico da parte dell'utenza e stabilire compiti e responsabilità delle Amministrazioni;

Atteso opportuno sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Unione il regolamento di cui trattasi, così come allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il D.Lgs.vo 267/2000;

Espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ex art.49 del D.Lgs. 267/2000 da parte del responsabile del Servizio;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la bozza di regolamento per l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico che consta di n. 8 articoli, così come allegato al presente provvedimento amministrativo;
2. **di SOTTOPORRE** il suddetto regolamento, ai fini della validità dello stesso, all'approvazione del Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile.

PARERE

A mente dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parer favorevole in ordine alla regolarità tecnica nonché contabile del presente provvedimento.

Li 22/08/2006


Il Responsabile del servizio amministrativo
D.ssa Michela BIANCO

**UNIONE DI COMUNI - COMUNITA' COLLINARE
"COLLINE ALFIERI"**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO
SCUOLABUS**

Approvato con deliberazione

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO "SCUOLABUS"

Art. 1 – Finalità

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti dell'Unione di Comuni "Colline Alfieri" al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio provinciale e regionale secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto allo studio.
2. Il servizio di trasporto è effettuato, nei limiti determinati dalla capienza massima dei mezzi e dalle tempistiche necessarie all'effettuazione dei percorsi, a tutti coloro che lo richiedono, previa accettazione delle condizioni che regolano il servizio, disposte dal presente regolamento.

Art. 2 – Corrispettivo del servizio

1. Il Servizio viene erogato a seguito di corresponsione di un corrispettivo, deliberato dal Comitato dei Sindaci dell'Unione Collinare.
2. Il Comitato, nella determinazione delle tariffe per l'utilizzo del servizio, potrà disciplinare tariffe differenziate, a seconda del comune interessato, in relazione alla percorrenza o in relazione alle fasce di reddito della famiglia.
3. Eventuali esenzioni o riduzioni sulle tariffe stabilite dal Comitato sono disciplinate dall'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) secondo le indicazioni fornite dallo stesso Comitato.
4. La quota a carico delle famiglie viene suddivisa in tre rate secondo quanto annualmente stabilito dal Comitato Amministrativo in sede di approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancato versamento si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 6.

Art. 3 – Utilizzatori del servizio

1. Possono fruire del servizio gli alunni residenti nei Comuni dell'Unione e specificatamente nei Comuni di Antignano, Celle Enomondo, Cisterna, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Revigliasco e Tigliole da e per le scuole primarie e medie poste nel territorio ovvero facenti parte del Distretto Scolastico.
2. Per casi diversi da quelli esposti le determinazioni saranno assunte dalla Giunta Comunale di ogni singolo Comune, su richiesta motivata degli interessati.
3. Le famiglie interessate all'utilizzo del servizio devono provvedere all'iscrizione dei ragazzi entro il mese precedente l'inizio della scuola, in modo da consentire l'organizzazione e gli orari dei percorsi.

Art. 4 – Percorsi ed orari

1. Il responsabile del servizio di ogni singolo Comune definisce annualmente, sulla base del numero degli iscritti e del luogo di residenza, il percorso dell'automezzo e gli orari di prelievo alle fermate.

Nella redazione del piano annuale dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti criteri:

- a) deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
- b) per quanto possibile la fermata deve essere individuata con palina stradale che potrà essere di anno in anno spostata a seconda delle fermate stabilite nel piano;
- c) dovrà essere evitata un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza al fine di ridurre al massimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus ed assicurare il rispetto degli orari scolastici.

Nel caso specifico le A.C. potranno concordare tra loro, al fine di perseguire gli obiettivi sopra citati, che il trasporto degli alunni da e per le sedi scolastiche possa avvenire non solo con scuolabus del proprio Comune di residenza ma anche con altri che percorrono lo stesso tracciato.

2. Gli utilizzatori del servizio saranno prelevati alle fermate stabilite, e riportati alle stesse, e non sono autorizzati ad effettuare fermate non previste. Nel sottoscrivere la domanda di cui all'art. 3 i genitori si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume ogni responsabilità.
3. Gli autisti del mezzo non sono responsabili del fatto che alle fermate non siano presenti accompagnatori (genitori ecc..) per i minori che vengono scaricati nel viaggio di ritorno.

Art. 5 – comportamento sull'automezzo

1. I trasportati devono tenere un comportamento corretto ed educato, non disturbare il conducente e non danneggiare il mezzo di trasporto. Durante il tragitto, i trasportati devono rimanere seduti al loro posto, non aprire i finestrini e non tenere comportamenti pericolosi per sé, per gli altri trasportati e per la circolazione stradale.
2. L'Amministrazione non è responsabile di danni ai trasportati derivanti da comportamenti non corretti degli stessi.

Art. 6 – Sospensione dall'utilizzo del servizio

1. Il responsabile del servizio provvederà alla sospensione dall'utilizzo di servizio nei confronti degli utilizzatori nei seguenti casi:
 - a) nel caso di mancato pagamento delle tariffe previste, alle scadenze prestabilite; in tal caso, prima di disporre la sospensione del servizio, il responsabile del servizio provvederà a diffidare la famiglia al pagamento, fissando un termine perentorio per provvedere; in caso di inosservanza del termine, si provvederà alla sospensione del servizio, previa comunicazione.
 - b) nel caso di violazione, da parte dei trasportati, degli obblighi di tenuta di comportamento corretto a bordo del mezzo, disposti dal precedente art. 4; il comportamento scorretto comporterà, secondo la gravità del caso, la sospensione per un periodo determinato (da uno a dieci giorni) dalla fruizione del servizio; nei casi più gravi, o nel caso di reiterati comportamenti scorretti che abbiano comportato più di una sospensione, il responsabile del servizio potrà sospendere l'interessato dall'utilizzo del servizio di trasporto per un periodo più lungo, senza alcun rimborso del corrispettivo già versato. In ogni caso la sospensione temporanea o definitiva dal servizio dovrà essere preceduta dalla segnalazione alla famiglia del minore, con l'indicazione dettagliata delle motivazioni.
2. Qualora il comportamento scorretto dei trasportati sia causa di danni, oltre alla sospensione di cui al precedente comma sarà dovuto il risarcimento dei danni

Art. 7 – Accettazione condizioni

1. L'ammissione all'utilizzo del servizio è subordinata all'accettazione, da parte dei genitori del minori o di chi ne fa le veci, delle disposizioni del presente regolamento.
2. Copia del presente regolamento dovrà essere consegnata al momento dell'iscrizione al genitore del minore o a chi ne fa le veci.

Art. 8 – Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche

1. Gli scuolabus di proprietà comunale sono a disposizione nei giorni e negli orari annualmente comunicati a tutte le scuole del territorio, per viaggi a scopo culturale-didattico, regolarmente autorizzate dall'autorità scolastica.
2. Ogni Amministrazione Comunale può estendere l'utilizzo dello scuolabus a favore di attività extrascolastiche, organizzate dall'Amministrazione Locale o realizzate in collaborazione con scuole dell'infanzia ed ai loro accompagnatori.
3. La Dirigenza Scolastica deve trasmettere un calendario di richieste, con congruo anticipo, al fine di organizzare al meglio il servizio scuolabus perseguendo gli obiettivi di efficacia ed efficienza e concordando eventuali utilizzi di mezzi degli altri Comuni appartenenti all'Unione quanto questo possibile.
4. Durante le attività extrascolastiche (es. centri estivi) gli scuolabus saranno messi a disposizione a discrezione dell'A.C. per i trasporti ordinari (casa – sede del centro estivo) e per uscite e gite programmate. In questo ultimo caso il servizio può essere destinato a utenti anche non residenti nel territorio dell'Unione Collinare.

Letto, confermato e sottoscritto,
in originale firmato.

IL PRESIDENTE
F.to Valter VALLE

IL VICE PRESIDENTE
F.to Francesco BOSIA

IL SEGRETARIO UNIONE
F.to Giorgio MUSSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Copia conforme dall'originale, in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 25/08/2006

San Damiano d'Asti, li 25/08/2006



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' è riportata sull'originale
della presente Deliberazione.